

**COMUNE DI OTTOBIANO  
PROVINCIA DI PAVIA**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE N. 33**

in data: **23.05.2011**

□ Soggetta invio capigruppo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 'CASA DEL CANE ' DI  
PARONA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI  
RANDAGI.**

L'anno **duemilaundici** addì **ventitre** del mese di **maggio** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CAMPEGGI Giuseppe	Presente
TRONCONI Daniela	Presente
BIGGI Adelio	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Campeggi Giuseppe** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il 30.04.2011 è scaduto il contratto con l'Azienda Agricola Cà Pandina di Alberto Schiavini di Villanterio per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi;

CONSTATATO che occorre dare pratica attuazione a quanto disposto con Legge n. 281/1991 in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo;

ATTESO che, al fine di poter istituire nuovamente il servizio in argomento, non potendo disporre questo Comune di mezzi e personale adeguato a tale scopo, risulta indispensabile stipulare un apposito accordo in proposito con un canile pubblico o privato;

SENTITE in proposito diverse ditte specializzate nel settore;

DATO ATTO le due che hanno presentato la propria offerta in merito a quanto sopra risultano le seguenti:

- l'Azienda Agricola Cà Pandina di Alberto Schiavini di Villanterio, che propone un costo giornaliero di € 3,50 + IVA per ogni singolo cane custodito;
- Ditta "LA CASA DEL CANE 2" di Girardi Massimiliano di Parona che propone un costo annuo di € 500,00 + IVA, indipendentemente dal numero di cani custoditi;

RITENUTA più vantaggiosa economicamente l'offerta della Ditta "LA CASA DEL CANE 2";

VISTA la bozza del contratto di servizio, presentata dalla suddetta Ditta e ritenutala meritevole di approvazione;

ACQUISITI i pareri di legge;

CON VOTAZIONE unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, per anni tre dalla data della stipula del contratto, la custodia ed il mantenimento di eventuali cani randagi catturati sul territorio del Comune di Ottobiano alla Ditta "LA CASA DEL CANE 2" di Girardi Massimiliano di Parona, approvando il contratto di servizio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che il costo forfetario annuale per il mantenimento e la custodia dei cani di qualsiasi taglia ricoverato presso la Ditta suddetta sarà di € 500,00 + IVA annui, indipendentemente dal numero di cani custoditi, per un totale complessivo di € 600,00;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio di Polizia Locale tutti gli adempimenti conseguenti la presente deliberazione;
4. DI INVIARE copia della presente deliberazione alla Ditta "LA CASA DEL CANE 2" ed al Servizio Veterinario dell'ASL di Pavia per quanto di competenza.

oooooo

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D.Lgs. 267/2000.

# COMUNE DI OTTOBIANO

## PROVINCIA DI PAVIA

### CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI ex L. 281/91

Tra il Comune di OTTOBIANO – C.F. 83002010185 – rappresentato da RIGONI BRUNO CLAUDIO, Responsabile del Servizio Polizia Locale del Comune di Ottobiano

E

La Ditta “Casa del Cane 2”, Strada Vecchia per Albonese – 27020 PARONA - PV rappresentata dal Sig. Girardi Massimiliano, nato a Legnano – MI - il 18.04.1972.

#### PREMESSO

Che la Ditta “Casa del Cane 2”, Strada Vecchia per Albonese – 27020 PARONA - PV , è un ricovero in possesso di regolare attivazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Parona in data 23.12.2003 prot. N.6220 ed è dotata di strutture conformi a quanto disposto dalle norme vigenti.

In ossequio alla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 23.05.2011, immediatamente eseguibile;

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

##### OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto il servizio di custodia e mantenimento di cani randagi catturati nel territorio del Comune di Ottobiano e trasportati da personale dell’A.S.L. di Pavia al canile, come previsto dalla legge 14 agosto 1991, n.281.

Art.2

##### MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta “Casa del Cane 2”, Strada Vecchia per Albonese – 27020 PARONA - PV metterà a disposizione idoneo canile per la custodia dei cani catturati, provvedendo in forma corretta alla custodia ed al mantenimento dei cani ricoverati, dando la disponibilità 24 ore su 24.

I cani randagi, avvistati sul territorio del Comune, vengono segnalati al Servizio Veterinario dell’A.S.L. di Pavia che procederà tramite i propri operatori alla cattura e al trasporto al canile municipale di Pavia.

I cani randagi sono ricoverati per 10 giorni presso il canile municipale di Pavia – per i necessari controlli sanitari e per l’identificazione mediante tatuaggio. Le relative spese di tali operazioni (cattura, ricovero per 10 gg. presso il Canile Municipale di Pavia, controllo sanitario, tatuaggio) sono a carico dell’A.S.L. di Pavia.

Trascorso favorevolmente il periodo di osservazione di 10 giorni, il cane viene trasportato presso la Ditta “Casa del Cane 2”, Strada Vecchia per Albonese – 27020 PARONA – PV, il trasporto dell’animale viene di norma eseguito dal personale dell’A.S.L. con proprio automezzo.

Il Servizio Veterinario dell’A.S.L. da comunicazione scritta al Comune dell’avvenuto trasferimento del cane e ne trasmette i dati di identificazione (razza, sesso, età presunta, mantello, taglia, numero di tatuaggio, data di cattura, esito del controllo sanitario). Gli stessi dati vengono consegnati, all’atto del trasferimento, al responsabile del canile Ditta “Casa del Cane 2”, il quale comunica per iscritto al Comune l’avvenuta consegna dell’animale.

Il titolare del Canile – Sig. Girardi Massimiliano, nato a Legnano – MI - il 18.04.1972 – è legalmente responsabile della custodia dei cani randagi ricoverati fino alla successiva adozione ovvero fino al decesso degli stessi.

Il titolare del canile dovrà attivare un registro di carico-scarico, ove annotare i dati segnalati dall’A.S.L. relativamente agli animali introdotti, la loro provenienza, la data di ingresso e l’eventuale successiva destinazione. Tale registro dovrà essere a disposizione per ogni eventuale controllo disposto dagli uffici comunali o dall’A.S.L. che espleta funzioni di vigilanza.

Art.3

##### CUSTODIA DEGLI ANIMALI

I cani randagi saranno ricoverati in appositi box e regolarmente accuditi e custoditi.

In particolare il titolare del Canile – Sig. Girardi Massimiliano – dovrà provvedere quotidianamente a:

- a) somministrare ai cani un idoneo pasto giornaliero in quantità adeguata alla taglia di ogni singolo animale. Ogni recinto deve essere dotato di recipiente con acqua potabile.
- b) Pulire regolarmente i box ed effettuare interventi frequenti di disinfezione e derattizzazione.

- c) Sottoporre gli animali a controllo veterinario ed in caso di malattia provvedere alla somministrazione delle cure del caso.
- d) Favorire le adozioni dei cani randagi ospitati permettendo l'accesso al canile ai privati cittadini che, all'atto dell'adozione, dovranno compilare apposito modulo.

#### Art.4

##### CESSIONE DEI CANI RICOVERATI

La restituzione dei cani catturati ai legittimi proprietari avrà luogo previo pagamento delle spese di cattura, di ricovero e mantenimento.

Le associazioni e/o i singoli privati che intendono adottare un cane ricoverato dovranno, all'atto del ritiro, provvedere a compilare apposito modulo.

Il titolare del canile è tenuto a comunicare prontamente al Comune ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. l'avvenuta adozione dei cani ospitati trasmettendo copia del modulo di adozione.

#### Art.5

##### ACCESSO AL CANILE

L'accesso al canile deve essere consentito alle autorità di controllo, al personale comunale e a tutti i cittadini interessati all'adozione di un cane dalle ore 09.30 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali, compreso il sabato.

#### Art. 6

##### LA PRATICA DELL'EUTANASIA

In caso di malattie gravi, incurabili o di comportamenti pericolosi per la collettività, la titolare del canile ne da comunicazione subito al Comune e al Servizio Veterinario dell'A.S.L., che provvede ad attivare il veterinario incaricato alla verifica dello stato di salute e dell'indole del cane. Se verrà riscontrata dal veterinario l'effettiva gravità, incurabilità o pericolosità dell'animale, e solo nei casi previsti dal comma 6 dell'art.2 della legge 14 agosto 1991, n.281, il veterinario dell'A.S.L. provvederà alla soppressione del cane con il metodo dell'eutanasia indolore. I costi di tale prestazione e del successivo smaltimento del cadavere, fissati dal tariffario regionale, sono a carico del Comune.

#### Art.7

##### SEGNALAZIONE DEI CANI CATTURATI

La Ditta "Casa del Cane 2", Strada Vecchia per Albonese – 27020 PARONA - PV dovrà fare periodica segnalazione al Comune dei cani ricoverati con indicazione della razza, della presunta età e delle condizioni generali di salute di ogni singolo cane.

La Ditta "Casa del Cane 2", Strada Vecchia per Albonese – 27020 PARONA - PV si impegna a favorire le adozioni dei cani randagi ospitati; decorso il periodo di osservazione del cane catturato, la titolare del canile provvederà ad informare la popolazione, ed in particolar modo gli alunni delle scuole locali, del ricovero degli animali e della possibilità che gli stessi vengano adottati.

#### Art.8

##### RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Il Comune di Ottobiano si riserva di risolvere, in qualsiasi momento, senza compenso alcuno, il rapporto di convenzione qualora venissero a mancare i presupposti della stesso o dovessero decadere i requisiti igienico-sanitari degli ambienti di custodia.

Costituisce causa di risoluzione automatica, inoltre, l'accertata inosservanza delle modalità di esecuzione del servizio stabilita dal presente contratto e in genere la sopravvenienza di gravi motivi di interesse pubblico.

#### Art.9

##### DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in anni tre a decorrere dalla data della stipula, per cui alla scadenza è risolto di diritto senza alcuna formalità.

Il presente contratto può essere prorogato per un periodo non superiore ad un anno, previo accertamento delle condizioni di convenienza e pubblico interesse, sempre che il prestatore esprima il suo assenso alle medesime condizioni.

#### Art.10

##### CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il costo forfetario annuale per la custodia e l'alimentazione dei cani è fissata in € 500,00 + I.V.A. annua; eventuali costi per le cure veterinarie ed eventuali tatuaggi verranno esposte a parte e se eseguite direttamente dall'A.S.L. di Pavia, i costi verranno esposti direttamente dall'A.S.L. stessa.

Allo scadere di ogni mese è fatto obbligo alla concessionaria del servizio di consegnare al Comune di Ottobiano – Ufficio Polizia Locale– documentazione tale da legittimare correttamente l’inoltro delle fatture, che verranno liquidate non oltre i sessanta giorni dalla ricezione.

Art.11

**CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che avranno a sorgere tra il Comune di Ottobiano e la Ditta “Casa del Cane 2”, Strada Vecchia per Albonese – 27020 PARONA - PV per la custodia ed il mantenimento di cani catturati sul territorio del Comune di Ottobiano, qualunque sia la loro natura, nessuna esclusa, il Foro competente è quello di Pavia.

Ottobiano\_\_\_\_\_

**COMUNE DI OTTOBIANO**

Sig. Rigoni Bruno Claudio

**DITTA CONCESSIONARIA**

Sig. Girardi Massimiliano

Delibera di G.C. N. 33 del 23.05.2011

**P A R E R I P R E V E N T I V I**

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO**

**F.to Rigoni Bruno**

---

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

**ATTESTA**

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**F.to Zampini Giancarla**

---

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Campeggi Giuseppe**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Lucio Gazzotti**

---

- 
- ❑ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 28.05.2011 Al 12.06.2011 Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
  - ❑ Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
  - ❑ Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell' art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 28.05.2011

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Lucio Gazzotti**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

---

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (07.06.2011) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, \_ 07.06.2011 \_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Lucio Gazzotti**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 28.05.2011

Il Responsabile Servizio Amministrativo  
Tacconi Gisella Teresa

---